



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - AA. SS. 2015/2016
- 2016/2017 - 2017/2018- RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20 DEL
D.L. 179/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N 221/2012**

PREMESSA

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica delle scuole primarie del territorio comunale di Triuggio, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34 commi 20 e 21 e che prevede:

- comma 20 – Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
- comma 21 – Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.





Il servizio di ristorazione scolastica consiste nella preparazione, trasporto, distribuzione e sporzionamento dei pasti delle scuole primarie di Triuggio e comprende anche la registrazione delle presenze e la prenotazione dei pasti nonché la gestione degli incassi. Rilevato che con determinazione del n. 250 del 11/06/2009, si stabiliva di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del "Servizio di refezione scolastica per il triennio decorrente dall'01.09.2009 al 31/08/2012", mediante procedura aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 163/2006, e successivamente, con determina n. 278 del 03/08/2012, il servizio venne affidato mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 57, comma 5, lettera b), per il periodo decorrente dal 01.09.2012 al 31.08.2015.

Si pone ora la necessità di valutare l'organizzazione del servizio per i prossimi anni.

Il Comune deve quindi scegliere le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

RILEVANZA ECONOMICA DEL SERVIZIO

Il tema della rilevanza economica è oggetto di una copiosa giurisprudenza e di una normativa non sempre lineare di facile interpretazione.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 5409 del 23/10/2012 sez V) la distinzione tra servizio pubblico a rilevanza economica e privo di tale rilevanza deve tener conto delle circostanze e condizioni in cui viene svolto e che abbia una potenzialità di produrre un utile di gestione ed essere messo sul mercato tra vari concorrenti.

Il servizio di mensa scolastica è un servizio a domanda individuale, vale a dire un servizio che i Comuni non sono tenuti a fornire obbligatoriamente, ma in forma facoltativa, in quanto rientrante in quelle attività gestite direttamente dall'ente locale, poste in essere non con obbligo istituzionale,



che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Tale servizio è stato istituito tenendo conto anche delle indicazioni contenute nell'art. 4 della L.R. 31/80 in materia di Diritto allo Studio, che individua tale servizio tra quelli per agevolare la frequenza delle scuole dell'obbligo.

Il servizio di ristorazione risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a **rilevanza economica**, poiché il servizio si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività e quindi di competizione sul mercato, ancorché siano previste forme di compartecipazione pubblica alla spesa più o meno ampie.

Inoltre il servizio in oggetto non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti. Pertanto, ai sensi del comma 20, dell'art.34 sopra citato, è necessario dare atto:

1. delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
2. dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La forma di affidamento prescelta, per il prossimo triennio, del servizio in oggetto è quella della "procedura aperta" con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 163/2006. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa permette infatti di tenere in considerazione non solo l'aspetto economico, ma anche e soprattutto quello tecnico-qualitativo che rappresenta, per il servizio in oggetto, un aspetto fondamentale.

Con la predisposizione della documentazione di gara (bando di gara, capitolato, ecc..) si provvederà alla progettazione dettagliata del servizio, compresa la definizione dei criteri ed eventuali sub-criteri per poter



valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, integrando così i dati economici con quelli tecnici e qualitativi.

Si precisa che nella fattispecie del servizio in questione, l'appaltatore incasserà direttamente le tariffe applicate all'utenza, determinate dal Comune, e l'Ente corrisponderà all'appaltatore la differenza tra il valore complessivo dei pasti prodotti e l'importo complessivamente dovuto dagli utenti del servizio. L'importo del conguaglio varierà in considerazione della situazione reddituale degli utenti che per richiedere tariffe agevolate dovranno presentare, ai sensi di legge, specifica dichiarazione ISE/ISEE.

Saranno a carico del Comune i recuperi delle quote di partecipazione al costo del servizio non versate dagli utenti.

Inoltre le quote a carico degli utenti, che costituiranno i proventi del servizio, varieranno in funzione delle condizioni economico-sociali degli utenti stessi. Ciò, anche sulla scorta del trend consolidatosi negli anni scorsi, comporterà una sensibile area di sottocontribuzione da parte del Comune in funzione del mantenimento dell'equilibrio contrattuale con il soggetto incaricato della gestione del servizio di refezione scolastica.

Inoltre è bene ricordare la funzionalizzazione del servizio di refezione scolastica alla garanzia del diritto allo studio, che giustifica gli interventi finanziari a carico del Comune di Triuggio prima menzionati allo scopo di renderne effettivo il suo esercizio senza distinzioni di condizioni personali e sociali, e nell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale.

Appare quindi di tutta evidenza l'assunzione da parte del Comune di impegni economico-finanziari nei confronti dell'utenza sopra indicata, che di fatto si traduce nell'assunzione a proprio carico di una rilevante quota di sottocontribuzione finanziaria.

D'altro canto i profili di garanzia del diritto allo studio, propri del servizio di refezione scolastica, si evincono espressamente dagli articoli 2, comma 3, 4 e 10, della Legge Regionale n 31 del 20 marzo 1980 ad oggetto: "Diritto allo studio – Norme di attuazione" che testualmente recitano:

- art. 2, comma 3, :

"I comuni singoli od associati esercitano le funzioni disciplinate dalla presente legge, secondo le modalità e i criteri specifici di cui ai successivi artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9";



- art. 4:

"I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzate in modo da favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare".

- art. 10, comma 2:

"Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico"

Compensazioni economiche

In generale, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali corrispondono al soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

A livello comunitario, consistono negli emolumenti economici che un ente pubblico può riconoscere a un soggetto affidatario di un servizio economico d'interesse generale per sopperire ai costi sociali sopportati. Non sempre le compensazioni sono riconosciute compatibili con il diritto comunitario potendo essere ad esempio qualificate come aiuti di stato ove siano avulsi e non rappresentino la contropartita delle prestazioni effettuate dall'impresa beneficiaria per assolvere gli obblighi dell'identificato servizio pubblico; derivandone da ciò una collocazione dell'azienda in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle altre società che con la stessa competono.

Nel caso di specie non sono previste **compensazioni economiche nei confronti della società per i servizi effettuati.**

Triuggio 12/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-EDUCATIVO

Senia Donghi